



COMUNE DI FERRARA

Città Patrimonio dell'Umanità

COMUNE DI FERRARA



N.º,
29/1/2015
[Handwritten signature]

Ferrara, 26 gennaio 2015

P.G.:

PREMESSO

- che la Legge 11 agosto 2014 n.116, recante *“Conversione in legge, con modificazioni, del Decreto Legge 24 giugno 2014, n. 91, recante disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea”*, ha modificato l'art.2, comma 2 della Legge 11 febbraio 1992 n.157 recante *“Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”*, disponendo che *“le norme della presente legge non si applicano alle talpe, ai ratti, ai topi propriamente detti, alle nutrie, alle avicole.”*;
- che per effetto di tale modifica le nutrie sono escluse dalle norme previste per la fauna selvatica di cui alla predetta legge 157 del 1992 e da quelle regionali di cui alla Legge Regione E.R. 15 febbraio 1994 n.8 recante *‘Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attività venatoria’*;
- che, pertanto, sono decadute le competenze delle Province sul controllo della diffusione della nutria e della Regione, in tema di risarcimento alle aziende agricole le cui culture sono state danneggiate dalle nutrie;
- che conseguentemente non sono più attuabili gli specifici piani controllo previsti all'art.19 della legge 157/92, così come recepito dalla L.R. n.8/94 all'art.16 comma 6 ter, a norma del quale per la specie *“Nutria “Myocastor Coypus”*, le Province predisponavano piani di controllo finalizzati alla sua eradicazione avvalendosi di operatori abilitati;
- che parimenti non trova più applicazione il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n.760/1995 *“Disposizioni per l'attuazione di interventi di controllo volti al contenimento numerico della nutria sul territorio regionale”* con il quale sono state indicate, su parere dell'INFS, oggi ISPRA, le modalità di cattura e soppressione dei soggetti oggetto di controllo numerico;
- che con nota del 24 settembre 2014 la Regione Emilia Romagna ha affermato che *“l'esclusione della nutria dalla legge 157/92 non autorizza tuttavia ad un abbattimento indiscriminato della specie tenuto conto in particolare dell'art.1 della legge 189/2004 che ha apportato modifiche al codice penale, e che ha previsto pene*



detentive per "Chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona la morte di un animale". "Stante l'attuale quadro normativo la Regione considera le nutrie alla stregua della fauna infestante, alla luce del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 760 del 17 ottobre 1995, nonché delle Linee Guida di INFS e del Ministero dell'Ambiente; sembra applicabile, quindi, la disciplina relativa agli animali infestanti che demanda ogni competenza ai Comuni";

- in data 31 ottobre 2014, il Ministero della Salute e il Ministero delle Politiche Agricole alimentari e forestali – cd M.I.P.A.F. – hanno emanato una circolare interministeriale nella quale si conferma che *"...le nutrie, dallo status di 'fauna selvatica', e, quindi, protetta, sono transitate allo status di 'specie nociva', alla stregua di animali infestanti e dannosi. Tale modifica legislativa ha di fatto prodotto due effetti: a) trasferire la competenza sulla gestione delle nutrie, attualmente in capo alle Regioni e alle Province, ai Comuni; b) consentire nella gestione delle problematiche relative al sovrappopolamento delle nutrie, l'utilizzo di tutti gli strumenti sinora impiegati per le specie nocive (non solo per il contenimento, ma anche per l'eliminazione totale di questi animali analogamente a quanto si fa nelle derattizzazioni)."*;
- che nella succitata circolare interministeriale in particolare *"si richiama l'attenzione nella predisposizione di linee guida per la gestione delle problematiche connesse al sovrappopolamento delle nutrie, sui seguenti punti: - necessità di una valutazione demografica della popolazione delle nutrie sul proprio territorio di competenza; - opportunità di piani di controllo, anche in forma consortile di Comuni, che richiamino le norme tecniche predisposte dall'ISPRA, ivi comprese le tecniche di cattura (trappolaggio, ecc), tecniche di abbattimento e smaltimento delle carcasse nel rispetto della normativa vigente, eventualmente individuando sistemi alternativi alla distruzione;- la non applicabilità della legge 20 luglio 2004 n.189, recante "Disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali, nonché di impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate"....Si segnala inoltre che non trova applicazione il Regolamento (CE) n.1099/2009.... relativo alla protezione degli animali durante l'abbattimento..."*;
- che la Regione Emilia Romagna, in collaborazione con l'ANCI Emilia Romagna, ha predisposto uno schema di ordinanza contingibile ed urgente per aiutare i Comuni ad organizzare i piani di contenimento delle nutrie ed avente la funzione di linee guida di cui alla sopraccitata circolare interministeriale;
- che molte Amministrazioni comunali hanno utilizzato il predetto schema di ordinanza adottando provvedimenti simili per fronteggiare l'emergenza 'nutrie';

VISTA la nota ANCI del 20 ottobre 2014, prot.235, nella quale l'ANCI, nel riassumere le criticità emerse a seguito della recente modifica legislativa, sottolinea l'importanza di salvare il pregresso sistema di controllo al fine di non disperdere l'esperienza acquisita e di coordinare al meglio gli interventi su tutto il territorio provinciale, suggerendo come strumento per realizzare tali finalità la stipulazione di una Convenzione ex art.30 del Dlgs 267/2000 e s.m.i.;



DATO ATTO

- che la nutria (*Myocastor coypus*) è un roditore di media taglia tipico di ambienti acquatici originario del Sud America ed importato in Italia nel 1929 a scopo di allevamento commerciale per la produzione di pellicce condotto in strutture di stabulazione spesso inadeguate che hanno facilitato ripetute immissioni nell'ambiente, più o meno accidentali, avvenute nel corso degli ultimi decenni che nel tempo hanno determinato la naturalizzazione della specie sull'intero territorio italiano;
- che l'incremento annuo della specie è molto consistente a causa dell'elevato tasso riproduttivo (13,96 piccoli per femmina), delle nascite distribuite nell'intero corso dell'anno con picchi stagionali compresi tra maggio e novembre, degli aspetti favorevoli del nostro clima caldo umido e della buona disponibilità alimentare;
- la mortalità naturale è provocata quasi unicamente da inverni freddi caratterizzati da temperature al di sotto degli 0 gradi per periodi di tempo prolungati;
- la nutria possiede un'elevata capacità dispersiva e la presenza di un fitto reticolo idrografico che caratterizza la regione Emilia-Romagna facilita l'incontrollata diffusione e aumento della consistenza della specie;

PRESO ATTO ALTRESÌ

- che lo scavo di gallerie utilizzabili come siti di riproduzione dalla nutria, così come per altre specie quali volpi, tassi ed istrici, ha provocato la progressiva erosione di molte arginature con rilevanti conseguenti rischi idraulici potenzialmente in grado, fra l'altro, di mettere in serio pericolo l'incolumità di cose e persone;
- che essendo un roditore essenzialmente erbivoro la nutria si è resa responsabile di elevati danni alle coltivazioni agricole;
- che un'elevata presenza della specie può pregiudicare lo stato di conservazione di specie faunistiche autoctone o di interesse comunità biotiche;

TENUTO CONTO

- che la Regione Emilia Romagna ha, negli anni passati, in collaborazione con le Province, garantito una regolare azione di contenimento della nutria per una media di circa 60.000 animali all'anno;
- della corrispondenza a criteri di selettività d'azione che accomuna le tecniche di controllo della nutria previste nella presente ordinanza (trappolaggio, e abbattimento diretto) e dei pregressi piani di controllo della nutria attuati dalla Province su parere di ISPRA come previsto all'art.19 della legge 157/92;
- del parere inviato alla Regione Emilia-Romagna da ISPRA con nota 39395 del 1 ott.2014 nella quale sono state fornite ulteriori indicazioni relativamente alle tecniche di controllo



numerico ed in particolare ai metodi di cattura e soppressione degli individui alla luce delle modifiche normative;

RICHIAMATA la legge regionale n. 5/2005 “*Norme a tutela del benessere animale*”, ed in particolare l'art.12 comma 2, che demanda ai Comuni l'attivazione e la realizzazione di piani di controllo di muridi e altri animali infestanti, categoria quest'ultima a cui la nutria si può ascrivere per le motivazioni sopra espresse;

RILEVATO

- che è all'esame degli Enti interessati una bozza di Convenzione che consenta da un lato di salvare l'esperienza acquisita, e, dall'altro di coordinare al meglio gli interventi, distribuendo compiti e utilizzando tutte le risorse disponibili;
- che l'adozione della predetta Convenzione presenta tempi tecnici incompatibili per fronteggiare l'emergenza 'nutrie' che in questo periodo affligge il nostro territorio;

CONSIDERATO, quindi, necessario intervenire immediatamente attraverso l'adozione di un provvedimento contingibile ed urgente, idoneo a disciplinare gli interventi di controllo della popolazione della nutria su tutto il territorio comunale in attesa dell'adozione della anzidetta Convenzione;

RITENUTO, altresì, opportuno adottare il suddetto provvedimento contingibile ed urgente seguendo lo schema regionale di ordinanza contingibile ed urgente;

CONSIDERATO pertanto, indispensabile e urgente, alla luce delle considerazioni sopra riportate, dichiarare l'emergenza nutrie e, di conseguenza, avviare immediatamente il controllo numerico della specie, secondo modalità sostanzialmente corrispondenti a quelle applicate in precedenza e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, nelle more della definizione dei nuovi piani di controllo conseguenti alla sopra citata modifica normativa;

SENTITO il Dirigente del Settore Lavori Pubblici, competente in materia di protezione civile;

VISTO il parere del Dipartimento di Sanità Pubblica - U.O. Attività Veterinaria in merito alle modalità di smaltimento delle carcasse degli animali abbattuti del 04/11/2014, prot. 68514;

VISTA la nota del 27 gennaio 2015, P.G.8684, con cui è stato trasmesso alla Prefettura di Ferrara l'emanando provvedimento in esecuzione del disposto dell'art.54 del Dlgs n.152/06 s.m.i.;

VISTI:

- l'art. 54, 4° comma del Dlgs n.267/2000 e s.m.i. che attribuisce al Sindaco il potere di adottare provvedimenti, anche contingibili ed urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana;



- l'art. 15 della legge 225/1992 che disciplina le competenze del Sindaco nell'ambito delle strutture di protezione civile;

VISTI gli atti;

ORDINA

di dichiarare l'emergenza nutrie su tutto il territorio comunale di Ferrara e, pertanto, di avviare immediatamente il controllo numerico della specie nutria (*Myocastor coypus*) ad opera dei soggetti e con le metodologie di seguito riportate.

1) Abbattimento diretto con arma da fuoco può essere effettuato:

- da cacciatori durante l'esercizio dell'attività venatoria esclusivamente nei territori loro assegnati per l'esercizio della caccia, nei periodi e negli orari consentiti dal calendario venatorio;
- da coadiutori abilitati dalla Provincia ai sensi della LR 8/94 art.16, per l'intero anno su tutto il territorio comunale fatte salve le aree urbane, di cui all'Allegato A, agli atti comunali. Nei siti della Rete Natura 2000, nelle aree di protezione e di produzione faunistica istituite ai sensi della legge n. 157/92 e della legge n. 394/91 l'abbattimento diretto con arma da fuoco è consentito previo accordo con l'Ente di gestione;
- dagli agricoltori in possesso di licenza di caccia in corso di validità nel perimetro dell'azienda agricola in proprietà o in conduzione;

2) Cattura mediante gabbie-trappola e successiva soppressione

- può essere effettuata su tutto il territorio comunale, durante l'intero anno, da parte dei coadiutori già abilitati dalla Provincia di Ferrara, del personale della protezione civile, del personale degli enti delegati alla tutela delle acque (consorzi di bonifica, servizi tecnici di bacino, AIPO), nonché da parte degli agricoltori nelle azienda agricola in proprietà o in conduzione.
- Andranno impiegate gabbie-trappola di adeguate dimensioni per la cattura in vivo di nutrie, dotate di apertura singola o doppia (ai due estremi) eventualmente dotate di meccanismi di scatto collegato con esca alimentare (mela, granoturco).
- Le gabbie - trappole devono essere visitate regolarmente, almeno una volta al giorno, in alternativa devono essere disattivate.
- Assicurarsi di avere sufficiente disponibilità di tempo il giorno seguente per effettuare lo svuotamento di tutte le gabbie attivate nella propria area di intervento, in caso contrario disinnescare prontamente le gabbie.
- Liberare subito nel luogo stesso di cattura gli animali eventualmente intrappolati non appartenenti alla specie non bersaglio.
- La soppressione degli animali catturati deve comunque avvenire nel minor tempo possibile dal momento della cattura.

3) Soppressione con metodo eutanastico degli individui catturati da parte del personale individuato



- a) Mediante arma da fuoco da parte dei soggetti in possesso di regolare porto d'armi;
- b) Mediante armi ad aria compressa con potenza non superiore a 7,5 – Joule. A tal fine è giustificato il trasporto dell'arma in questione per le finalità di un idoneo metodo eutanasico per sopprimere le nutrie catturate, a condizione che il trasporto sia fatto da maggiorenti e sia effettuato usando la massima diligenza, con arma scarica ed inserita in custodia (artt. 9 e 10 D.M. 9 agosto 2001 n.362)

4) Smaltimento carcasse

Le carcasse dei capi abbattuti devono essere sempre e comunque recuperate e lo smaltimento deve avvenire nel rispetto del parere del Dipartimento di Sanità Pubblica, U.O. Attività Veterinarie, che si riporta integralmente: *“Le carcasse degli animali selvatici, se non sospette di essere infette da malattie trasmissibili all'uomo o agli animali, Ne è consentito lo smaltimento per sotterramento o deposito in discariche autorizzate, nel rispetto della normativa ambientale. Il sotterramento si ritiene possa essere effettuato per un esiguo numero di carcasse, tenuto conto anche dell'assetto idrogeologico del territorio provinciale, in luogo lontano da abitazioni e a profondità sufficienti ad evitarne il dissotterramento da parte dei carnivori. Nel caso in cui lo smaltimento riguardi quantitativi di carcasse rilevanti, la nota ministeriale prevede la possibilità di trattare tali materiali come “sottoprodotti di origine animale di categoria 2” con le modalità stabilite dall'art.13 del Reg. (CE) 1069/2009: 1. avvio ad impianto di incenerimento; 2 avvio ad un impianto di trasformazione di Sottoprodotti di Origine Animale per la sterilizzazione sotto pressione e successiva “marcatura” (Reg. 142/2011 – All. VIII – Capo V) e di seguito smaltito presso discarica autorizzata o presso impianto di fabbricazione di fertilizzanti organici o ammendanti o presso impianto di produzione di compost o di biogas. Previi idonei metodi di trasformazione descritti nel Regolamento n.142/2011, è possibile, inoltre, il trattamento presso impianti riconosciuti ai fini della fabbricazione dei prodotti derivati di cui all'art.33, 34 e 36 del Regolamento (CE) n.1069/2009 (es. dispositivi medici). In tal caso, la raccolta ed il trasporto del materiale dovranno essere effettuati da Ditte registrate ai sensi del Regolamento (CE) n.1069/2009 a mezzo di veicoli o contenitori identificati e dovrà essere utilizzato il documento di trasporto specifico.”*

5) E' vietato l'uso di veleni e rodenticidi

Il privato cittadino potrà procedere, a tutela dei suoi beni e delle persone, nel rispetto dei limiti posti dall'ordinamento giuridico, alla soppressione delle nutrie, senza l'utilizzo di armi da fuoco, ed evitando che siano inflitte all'animale inutili sofferenze.

La presente ordinanza resterà in vigore sino al 30 aprile 2015.

DISPONE

di pubblicare la presente ordinanza sul sito dell'Ente, nonché di trasmetterla a: Servizio di Protezione civile, Corpo di Polizia Municipale Terre Estensi, Polizia Provinciale, Prefettura di Ferrara, Corpo Forestale dello Stato di Ferrara, Servizio Tecnico di Bacino Po di Volano e



COMUNE DI FERRARA

Città Patrimonio dell'Umanità



della Costa, Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara, Provincia di Ferrara, Regione Emilia-Romagna, AUSL di Ferrara Dipartimento di Sanità Pubblica, ARPA di Ferrara, ISPRA, alle Associazioni agricole e venatorie del territorio comunale.

La Polizia Provinciale, il Corpo di Polizia Municipale Terre Estensi, il Corpo Forestale dello Stato di Ferrara e la Prefettura di Ferrara sono incaricati del rispetto della presente ordinanza.

INFORMA

che in caso di inottemperanza al presente provvedimento si procederà alla denuncia all'Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art.650 del codice penale.

che avverso la presente ordinanza si potrà ricorrere al TAR entro 60 gg dalla pubblicazione o in alternativa al Presidente della Repubblica entro 120 gg.

IL SINDACO

Avv. Tiziano Tagliani